

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

STATUTO

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma (di seguito CdO) l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Parma (di seguito OdM), *avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, vertenti su diritti disponibili che le parti tentino di risolvere in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, come previsto dallo stesso D.Lgs. n. 28/2010, dal D.M. 18.10.2010, n. 180 e dalle leggi vigenti.*

Art. 1 - Costituzione - Sede

1. L'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Parma, costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, è una articolazione di quest'ultimo; non ha scopo di lucro.
2. L'OdM ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Parma.
3. L'OdM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28/2010 o dal CdO.
4. Il procedimento di mediazione si svolge negli stessi locali di cui al comma precedente o, quando disposto dal Responsabile dell'OdM, presso il mediatore. La sede di svolgimento è derogabile solo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'OdM.

Art. 2 - Composizione

1. L'OdM è presieduto dal Presidente del CdO ed è composto da un numero dispari di membri, non superiore a sette, nominati dal CdO, che li sceglie tra avvocati iscritti all'albo degli avvocati di Parma. Gli stessi svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
2. Al suo interno l'OdM elegge il Responsabile ed il Segretario.
3. I componenti dell'OdM restano in carica per il periodo coincidente con quello del mandato del CdO e, comunque, fino all'insediamento del nuovo CdO e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.
4. L'incarico di componente dell'OdM è incompatibile con la contemporanea iscrizione nell'elenco di cui al successivo articolo 8.
5. I componenti dell'OdM possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità; in questi casi il CdO provvede alla loro sostituzione.
6. Il componente dell'OdM che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La relativa delibera è adottata senza ritardo dal CdO che provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Art. 3 - Il Responsabile

Tra i membri di cui all'articolo precedente viene eletto, a maggioranza, il Responsabile dell'OdM, il quale:

- a) convoca le sedute dell'OdM, e che presiede in assenza del Presidente del C.d.O., fissando i punti all'ordine del giorno;
- b) designa il mediatore e fissa la data ed il luogo dell'incontro di mediazione tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda;
- c) provvede a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.M. 180/2010;
- d) esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli,

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

STATUTO

eventualmente, a singoli componenti dell'OdM;

- e) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia le schede di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lett. b) del D.M. 180/2010;
- f) provvede agli altri adempimenti previsti per il responsabile dell'OdM dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di procedura dell'OdM.

In caso di assenza o impossibilità del Responsabile le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal componente dell'ODM più anziano per data di iscrizione all'ordine degli avvocati.

Art. 4 - Il Segretario

Tra i membri di cui all'articolo precedente viene eletto, a maggioranza, il Segretario dell'OdM, il quale:

- a) cura e verifica la regolare tenuta dei registri dell'OdM;
- b) provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'OdM;
- c) fatti salvi i compiti riservati al Responsabile, coordina le attività dell'OdM;
- d) provvede agli altri adempimenti previsti a suo carico dal presente statuto e dal regolamento di procedura dell'OdM.

Art. 5 - Personale dipendente

L'OdM per svolgere i compiti di segreteria può avvalersi anche del personale dipendente del CdO all'uopo delegato. Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 6 - Convocazione

1. L'OdM è convocato dal Responsabile senza necessità di formalità particolari, anche con comunicazione verbale, ovvero telefonica, tramite fax o email ed è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.
2. Le riunioni dell'OdM sono verbalizzate in un apposito registro, numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'OdM e le decisioni in seno allo stesso adottate sono assunte a maggioranza.

Art. 7 - Compiti

L'Organismo di Mediazione:

- a) istituisce e tiene il registro degli affari di mediazione di cui all'art. 12 del DM 180/2010;
- b) istituisce e tiene il registro dei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio;
- c) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto in base alla legge, al presente statuto ed al regolamento di procedura dell'OdM ;
- d) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, verifica il possesso in capo agli stessi dei requisiti previsti dal presente statuto e di quelli di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), b) e c) del DM 180/2010 e sottopone al CdO l'elenco per la ratifica;
- e) comunica immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e dell'elenco comunicati ai fini dell'iscrizione dell'OdM, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori, come previsto dall'art. 8, comma 1 del D.M. 180/2010;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

STATUTO

- f) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia i rendiconti della gestione, nei modi, tempi e termini previsti dall'art. 9, comma 4, del DM 180/2010;
- g) verifica l'attualità e vigenza della polizza assicurativa, che deve essere stipulata dal CdO, di importo non inferiore ad € 500.000,00= per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- h) esamina gli esposti nei confronti dei mediatori;
- i) provvede, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori;
- j) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed agli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione esperito dal mediatore designato;
- k) predispose i rendiconti contabili-finanziari di cui all'art. 15 del presente statuto;
- l) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, provvedendo altresì a correggere il valore indicato dalle parti quando non correttamente individuato a norma del codice di procedura civile;
- m) sottopone al CdO, che delibera in proposito, eventuali proposte motivate di modifica del presente statuto, del regolamento di procedura e del codice etico dell'OdM;
- n) cura la divulgazione e la conoscenza del codice etico dell'OdM e la sua osservanza;
- o) provvede a quant'altro previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento dell'OdM.

L'ODM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal CdO, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia stipulato tal fine una convenzione, anche per singoli affari di mediazione.

Art. 8 - L'elenco dei mediatori

1. L'OdM si avvale per svolgere le sue funzioni e compiti di un elenco di mediatori composto da almeno 5 nominativi che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l'OdM.
2. L'OdM redige l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, verificando la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e provvede a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica, nonché alla sua comunicazione immediata al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. L'OdM deve comunque provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori che, dopo la ratifica del CdO, deve essere comunicato immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 9 - Il mediatore ed i suoi obblighi

1. Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Parma; deve inoltre vantare un'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni; non deve aver subito una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento, anche non definitiva, e non può svolgere per tutto il periodo di iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 8, funzioni di mediazione presso altri Organismi di Mediazione aventi fine di lucro, pena la sua cancellazione. Non può altresì rivestire la qualifica di responsabile o componente del consiglio direttivo di alcun Organismo di Mediazione.
2. Il mediatore, al momento dell'iscrizione, oltre all'accettazione della limitazione di cui sub. 1), rilascia all'OdM la dichiarazione di disponibilità, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e fornisce all'OdM le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'art. 6 del DM 180/2010, ivi comprese quelle attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dello stesso DM.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

STATUTO

3. I mediatori iscritti nell'elenco devono essere in possesso, a pena della loro cancellazione dall'elenco, di polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività di mediatori.
4. Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera, e di percepire compensi direttamente dalle parti.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.
7. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere e deve impegnarsi ad informare immediatamente l'OdM e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione;
 - b) informare immediatamente l'OdM, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
 - c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.
8. Il mediatore è tenuto all'aggiornamento formativo espressamente previsto dal Decreto Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n.°180, così come modificato dal decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.°145.

Art. 10 - Incompatibilità e imparzialità del mediatore

Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell'incarico:

- a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti ed ai loro interessi, e si comporterà come tale;
- b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno tre anni e non sussistono ragioni di credito o debito;
- c) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- d) che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;
- e) che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;

In presenza delle suddette cause di incompatibilità il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione.

Il mediatore deve informare immediatamente l'OdM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione.

Art. 11 - Cancellazione o sospensione dall'elenco del mediatore

1. Il mediatore che violi il divieto di cui all'art. 9 n. 1) e che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 10 lett. a), b) e c) è, con delibera dell'OdM, immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'elenco e sostituito

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

STATUTO

nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.

2. Egli è contemporaneamente invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria l'OdM può riammetterlo a svolgere le proprie funzioni o cancellarlo dall'elenco dei mediatori, notiziando immediatamente anche il CdO al fine dell'eventuale apertura del procedimento disciplinare.
3. Nel caso di esposto di una delle parte interessate l'OdM provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore e può determinarsi nel seguente modo:
 - a) consentirgli di continuare a svolgere l'incarico;
 - b) sospenderlo cautelativamente dall'incarico ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 2, notiziando immediatamente il CdO al fine dell'eventuale apertura del procedimento disciplinare. In tale caso il Responsabile dell'OdM provvede alla sua sostituzione.
4. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'elenco è data immediata notizia al responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il mediatore designato che abbia rifiutato o si sia astenuto dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque per più di tre volte in un biennio, tranne i casi di incompatibilità, sarà cancellato d'ufficio dall'elenco dei mediatori.

Art. 12 - Il procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione è disciplinato da apposito regolamento di procedura approvato dal CdO che prevede e regola anche le spese del procedimento e di mediazione.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento di procedura dell'OdM.
3. Il mediatore è designato in base al principio della rotazione e seguendo il criterio costante di progressione per ordine alfabetico; solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità, il Responsabile potrà derogare al criterio di progressione comunicando all'OdM i motivi della scelta. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti di scegliere, di comune accordo, il mediatore nell'elenco dell'OdM.
4. Avuta conoscenza di quali siano le parti interessate al procedimento, il mediatore designato dichiara la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.

Art. 13 – Delle risorse dell'OdM

1. L'OdM per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale resi disponibili dal CdO.
2. E' tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 14 - Entrate ed uscite

1. Le entrate dell'OdM sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell'OdM.
2. Sono entrate dell'OdM i proventi derivanti dall'attività di mediazione e eventuali proventi diversi previamente ratificati dal CdO.
3. Sono uscite dell'OdM i compensi ai mediatori ed altre voci di spesa che siano ratificate dal CdO.
4. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del CdO previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'OdM.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA
istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

STATUTO

Art. 15 - Controlli sulla gestione contabile dell'OdM

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'OdM è affidata al CdO che lo espleta normalmente tramite il proprio consigliere tesoriere e che può nominare all'uopo anche un revisore contabile.
2. L'OdM è tenuto a depositare presso il CdO, semestralmente entro il 31 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre) il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione, controfirmato dal consigliere tesoriere del CdO e dall'eventuale revisore contabile.
3. Il CdO entro 20 gg. dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del consigliere tesoriere, alla sua eventuale approvazione.
4. Le eventuali maggiori entrate dell'OdM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del CdO, sostenute per l'attività dell'OdM, in particolare per le voci di bilancio relative a spese di personale assegnato all'OdM, a spese di cancelleria per modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'OdM, a spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'OdM e ad altri costi aggiuntivi non definibili derivanti dalla stessa attività.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

Relativamente al primo esercizio (anno 2011) il rendiconto contabile-finanziario della gestione di cui all'art. 15 n.2), sarà presentato unicamente entro il 31 gennaio 2012.

Parma, li 16 settembre 2011

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Elisa Gandini

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Avv. Luigi Angiello